

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

LEGGE 13/89

La **Legge n. 13 del 1989** è il **principale strumento legislativo a favore dell'abbattimento delle barriere architettoniche in Italia**. Tale legge concede infatti contributi per interventi atti al superamento delle barriere architettoniche su immobili privati già esistenti ove risiedono portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (di carattere motorio e dei non vedenti).

A CHI VA FATTA LA DOMANDA DI CONTRIBUTO

La domanda deve essere presentata **al sindaco del comune nel quale si trova l'immobile**, in carta da bollo, **entro il 1° marzo di ogni anno**, dal disabile (o dal tutore o da chi ne esercita la patria potestà), per l'immobile nel quale egli risiede in modo abituale e per opere dedicate a rimuovere ostacoli alla sua mobilità

COSA OCCORRE ALLEGARE

☒ descrizione sommaria delle opere e della spesa prevista;

☒ certificato medico: in carta semplice, che può essere redatto e sottoscritto da un qualsiasi medico. Esso deve attestare l'handicap del richiedente, indicare la patologie e le connesse obiettive difficoltà alla mobilitazione, l'eventuale menomazione o limitazione funzionale permanente (le difficoltà sono definite in astratto e non necessariamente con riferimento all'immobile ove risiede il richiedente);

☒ autocertificazione nella quale indicare l'ubicazione dell'immobile dove risiede il richiedente e oggetto dell'intervento programmato, gli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o di assenza di segnalazioni.

Qualora il richiedente sia disabile riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente ASL, ha diritto di precedenza nell'assegnazione dei contributi. Qualora voglia avvalersi di questo diritto deve allegare alla domanda la relativa certificazione ASL. L'interessato deve inoltre dichiarare che gli interventi per cui si chiede il contributo non sono già stati realizzati o in corso di esecuzione e se, per le stesse opere, gli siano stati concessi altri contributi.

PER QUALI OPERE VENGONO CONCESSI I CONTRIBUTI

Il contributo può essere concesso per opere da realizzare su:

☒ parti comuni di un edificio (per esempio una rampa di scale);

☒ immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o in godimento al disabile (es. all'interno di un'abitazione);

Il contributo può essere erogato per:

☒ una singola opera;

☒ un insieme di opere connesse funzionalmente, cioè una serie di interventi volti a rimuovere più barriere che generano ostacoli alla stessa funzione (ad esempio: portone di ingresso troppo stretto e scale, che impediscono l'accesso a soggetto non deambulante).

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

I finanziamenti sono differenziati a seconda della spesa prevista:

- ☒ fino a € 2.582,28 il contributo copre l'intera opera di ristrutturazione;
- ☒ fino a € 12.911,42 viene rimborsato il 25% della spesa sostenuta (oltre la quota base di € 2.582,28);
- ☒ tra i € 12.911,42 e i € 51.645,69 viene rimborsato il 5% (oltre la quota di € 12.911,42);
- ☒ per una spesa pari o superiore a € 51.645,69 la quota di rimborso è pari a € 7.101,28.

Il contributo della legge 13/89 è cumulabile con altri contributi, purché l'importo complessivo non superi la spesa effettivamente sostenuta.

TEMPI DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Subito dopo la presentazione della domanda l'amministrazione comunale deve effettuare un **immediato accertamento riguardante l'ammissibilità della domanda**, verificando la presenza di tutte le indicazioni e documentazioni, la sussistenza dei requisiti in capo al richiedente, l'inesistenza dell'opera, il mancato inizio dei lavori e la congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare. L'interessato deve avere **effettiva, stabile e abituale dimora nell'immobile su cui si intende intervenire**. Il contributo viene determinato sulla base delle spese effettivamente sostenute e comprovate. Eventuali acconti al fornitore delle opere possono essere pagati anche prima della presentazione della domanda per la concessione del contributo e godono del contributo.

L'entità del contributo viene determinata **sulla base delle spese effettivamente sostenute e comprovate**. Se le spese sono inferiori al preventivo presentato, il contributo sarà calcolato sul loro effettivo importo. Se le spese sono superiori, il contributo sarà calcolato sul preventivo presentato.

L'erogazione del contributo avviene **dopo l'esecuzione dell'opera e in base alle fatture** debitamente quietanzate: il richiedente ha pertanto l'onere di comunicare al sindaco la conclusione dei lavori con trasmissione della fattura.

Si suggerisce comunque, al fine di verificare l'applicabilità di tali norme alle specifiche condizioni di ogni contribuente, di rivolgersi a un consulente fiscale.

La tabella sotto riportata presenta alcuni esempi:

Spesa	Contributo
€ 2.582,28	€ 2.582,28
€ 5.000,00	€ 3.186,71
€ 10.000,00	€ 4.436,71
€ 12.911,42	€ 5.164,57
€ 15.000,00	€ 5.268,99

DETRAZIONE FISCALE DEL 50% - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Detrazione del 50% della spesa complessiva dall'IRPEF, secondo la Legge 449/97 per un massimo di € 96.000,00 per singola unità immobiliare.

Sono ammessi a fruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione:

- ☒ tutti coloro che sono **assoggettati all'imposta sul reddito** delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato;
- ☒ **i locatari, gli usufruttuari, i soci di imprese** quindi tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi.

La detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per eseguire:

- ☒ gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
- ☒ le opere di risanamento conservativo e restauro
- ☒ i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali (Lettere a), b), c) e d) del comma 1, articolo 3 del Testo Unico dell'Edilizia DPR 380/2001).

Sono, inoltre, ammessi al beneficio della detrazione gli interventi:

- ☒ "finalizzati alla **eliminazione delle barriere architettoniche**, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità".

NOTA BENE :

Cumulabilità dei contributi Legge 13/89 e delle agevolazioni IRPEF

I contributi concessi dalla Legge 13/89 sono cumulabili con altri contributi concessi a qualsiasi titolo, quindi anche con le detrazioni IRPEF del 19/% (3) e del 50% (1), purché l'erogazione complessiva, pari alla somma del contributo legge 13/89 e delle detrazioni IRPEF, non superi la spesa effettivamente sostenuta

DETRAZIONE FISCALE DEL 19% - DETRAZIONE PER SPESE MEDICHE

Detrazione del 19% prevista dall'art. 13 BIS del T.U.I.R.

concernente le "spese necessarie per la deambulazione, locomozione e sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti con ridotte o impedito capacità motorie".

Hanno diritto alla **detrazione IRPEF del 19%** sull'intero importo della spesa sostenuta, i contribuenti che rientrano nella categoria delle persone disabili che "presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".

L'invalidità deve comportare "menomazioni funzionali permanenti con ridotte o impedito capacità motorie" e deve essere dimostrata con una documentazione medica appropriata.

Ha diritto alla detrazione anche il contribuente che abbia fiscalmente a carico il soggetto portatore di handicap.

Nel caso della detrazione del 19%, la procedura è analoga a quella applicata per le spese mediche. L'avente diritto alla detrazione non farà altro che conservare le fatture relative alle spese sostenute e portarne l'importo in detrazione.

La detrazione si applica interamente nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel quale si è provveduto al pagamento della spesa.

NOTA BENE :

Cumulabilità dei contributi Legge 13/89 e delle agevolazioni IRPEF

I contributi concessi dalla Legge 13/89 sono cumulabili con altri contributi concessi a qualsiasi titolo, quindi anche con le detrazioni IRPEF del 19% (3) e del 50% (1), purché l'erogazione complessiva, pari alla somma del contributo legge 13/89 e delle detrazioni IRPEF, non superi la spesa effettivamente sostenuta